



## REGIONE PUGLIA

---

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

---

#### **N. 343 del Registro**

**OGGETTO:** Decreti del Presidente della Giunta Regionale di nomina delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio per il territorio della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi. Sostituzione art. 4.

---

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto della Regione Puglia;

**VISTO** l'art. 26 della L.R. 20 dicembre 2017, n. 59 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”*, così come modificato dall'art. 68 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 e dall'art. 8, comma 1 della L.R. 27 marzo 2020, n. 9, il quale dispone che le commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale su base provinciale e durano in carica cinque anni;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Giunta Regionale con i quali sono state istituite e nominate le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio per il territorio della Città Metropolitana di Bari (DPGR 427/2025), per il territorio della provincia BAT (DPGR 428/2025), per il territorio della provincia di Brindisi (DPGR 429/2025), per il territorio della provincia di Lecce (DPGR 430/2025), per il territorio della



## REGIONE PUGLIA

---

provincia di Taranto (DPGR 431/2025) e per il territorio della provincia di Foggia (544/2025) e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che i precitati decreti, all'art. 4, stabiliscono quanto segue:

“E’ dato mandato alla competente Sezione regionale:

- nominare, con provvedimento dirigenziale, il Segretario effettivo e supplente scelti tra i dipendenti regionali in servizio presso la competente Sezione;
- provvedere, ove necessario, alla produzione e fornitura ai singoli candidati, del materiale didattico e del materiale utili allo svolgimento delle prove di esame;
- rilasciare, sulla base dell’esito degli esami, l’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario di Commissione;
- notificare il presente provvedimento a tutti i componenti la Commissione.”

**CONSIDERATO** che si dà mandato alla competente Sezione regionale di “rilasciare, sulla base dell’esito degli esami, l’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario di Commissione”;

**CONSIDERATO**, altresì, che in caso di impedimento temporaneo del Segretario o del Segretario supplente di Commissione durante lo svolgimento della seduta di esame la sottoscrizione del relativo attestato di abilitazione all’esercizio venatorio è a firma del Presidente della Commissione e, in sostituzione del Segretario o del Segretario supplente, dal Dirigente della competente Sezione regionale.



## REGIONE PUGLIA

---

**CONSIDERATO** che l'art. 4 dà mandato alla competente Sezione regionale di "rilasciare gli attestati" si rende necessario delegare tale adempimento al Segretario di Commissione.

### **D E C R E T A**

#### **Articolo 1**

L'art. 4 dei DPGR nn. 427 (Città Metropolitana di Bari), 428 (Provincia Barletta-Andria-Trani), 429 (Provincia di Brindisi), 430 (Provincia di Lecce) e 431 (Provincia di Taranto) del 4 agosto 2025 e n. 544 del 27 ottobre 2025 (Provincia di Foggia) è sostituito come segue:

"E' dato mandato alla competente Sezione regionale:

- di nominare, con provvedimento dirigenziale, il Segretario effettivo e supplente scelti tra i dipendenti regionali in servizio presso l'Assessorato all'Agricoltura;
- di provvedere, ove necessario, alla produzione e fornitura ai singoli candidati, del materiale didattico e del materiale utili allo svolgimento delle prove di esame;
- di delegare il Segretario (o il Segretario supplente) della Commissione al rilascio degli attestati sottoscritti dal Presidente della Commissione e dal Segretario di Commissione a seguito di superamento dell'esame venatorio;
- di stabilire che qualora, durante lo svolgimento della seduta di esame, si verifici il temporaneo impedimento del Segretario della Commissione (o del Segretario supplente) l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Dirigente della competente Sezione regionale;
- di notificare il presente provvedimento a tutti i componenti delle Commissioni di esame vigenti."



## **REGIONE PUGLIA**

---

### **Articolo 2**

Le disposizioni di cui al presente provvedimento sostituiscono l'art. 4, con effetto immediato, di tutti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale in corso di validità aventi ad oggetto la nomina e la composizione delle Commissioni provinciali e della Città Metropolitana di Bari per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Restano ferme e invariate tutte le altre disposizioni e nomine contenute nei precitati decreti presidenziali.

### **Articolo 3**

È dato mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare il presente provvedimento a tutti i componenti delle Commissioni interessate.

### **Articolo 4**

Il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. lett. K art. 4 L.R. 7/97 e comma 1 art. 26 L.R. 59/2017 e ss.mm.ii.;

\* \* \* \* \*

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**Bari, lì 12 giugno 2026**

**DECARO**